

STATUTO

SOLEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA GIOVANNI NEGRI
5

Numero REA: SA - 471112

Codice fiscale: 02479280642

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA COOPERATIVA DENOMINATA	
"SOLEI Società Cooperativa sociale a mutualità prevalente"	
Art. 1 - È costituita una società cooperativa sociale denomi-	Allegato " A "
nata "SOLEI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITÀ PREVALEN-	all'Atto n. 1191
TE".	della Racc.
Detta cooperativa ispira la sua azione alla comunità terapeu-	
tica residenziale la "Casa di Adele".	
La società ha sede legale in Salerno.	
II trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è	
deciso dall'organo di amministrazione.	
La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art.	
111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.	
Art . 2 - La durata della società è fissata dalla data di co-	
stituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata	
con deliberazione dell'assemblea.	
Art.3. La cooperativa si ispira ai principi della solida-	
rietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e	
superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti	
di soggetti in stato di particolare difficoltà in stretto le-	
game con le esigenze del territorio e in un equilibrato rap-	
porto con gli enti pubblici.	
La cooperativa intende promuovere le condizioni socio - cul-	
turali per il graduale inserimento lavorativo dei soci, è	
retta dai principi di mutualità prevalente ed ha lo scopo di	
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
1	

	ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	-lo svolgimento di attività finalizzate all'espletamento di	
	servizi socio sanitari ed educativi CONTEMPLATI DALLA LETTE-	
	RA A) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 381 DEL GIORNO 8 NOVEMBRE	
	1991;	
	- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate, CONTEMPLATE DALLA LETTE-	
	RA B) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 381 DEL GIORNO 8 NOVEMBRE	
	1991.	
	CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA a) del-	
	l'art. 1) Legge 381/91 , la Cooperativa, senza fini di specu-	
	lazione privata ed in spirito di mutualità, intende far con-	
	seguire ai soci una giusta remunerazione del lavoro presta-	
	to, organizzando e svolgendo attività rivolte a due settori	
	fondamentali:	
	A) settore socio-sanitario-assistenziale;	
	B) settore studi e progettazione nel campo sociale.	
	A1) Relativamente al primo settore si promuoveranno:	
	servizi socio sanitari orientati in via prioritaria, ma non	
	esclusiva, ai bisogni di persone disagiate, anziani, minori	
	a rischio, portatori di handicap psico-fisico, tossicodipen-	
	denti, malati inabili e invalidi, alcolizzati e disabili psi-	
	cofisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, immigrati no-	
	madi, detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne doves-	
	2	

	sero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno.	
	Si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia	
	gli interventi nei settori socio sanitari assistenziali e	
	non, e socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secon-	
	do l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di	
	specifici settori di operatività in base alle richieste del	
	mercato e vantaggiosi per la persona richiedente e per l'of-	
	ferta.	
	In relazione a ciò la cooperativa può svolgere, stabilmente	
	o temporaneamente, in proprio o per conto terzi ovvero stipu-	
	lando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, an-	
	che attraverso la partecipazione a gare ed appalti, le se-	
	guenti attività, per tutte le categorie di soggetti già men-	
	zionate:	
	1) assistenza psico-socio-riabilitativo-fisioterapica;	
	2) assistenza sociale e materiale agli anziani e disabili e	
	a tutte le categorie menzionate a domicilio o presso centri	
	organizzati, per i bisogni propri;	
	3) animazione culturale del tempo libero e gestione di par-	
	chi giochi, ludoteche;	
	4) servizi di sostegno e consulenza alla famiglia;	
	5) servizio di recupero, scolastico primario e secondario;	
	6) predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione	
	per non vedenti e audiolesi;	
	7) sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed ar-	
	3	

	tistiche in soggetti non vedenti e audiolesi;	
	8) attività e servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia;	
	9) gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali;	
	10) gestione di case famiglie, strutture educativo-assistenziali residenziali e non per tutte le categorie sopra menzionate;	
	11) diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private e a domicilio anche con seminari, convegni e altre forme divulgative;	
	12) gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di telesoccorso, teleassistenza, telemedicina e telelavoro, in forma privata e/o in convenzione con amministrazioni pubbliche e private.	
	B1) Relativamente al secondo settore si promuoveranno:	
	13) studi, progettazione, ricerche e censimenti sulle realtà territoriali e sulle condizioni sociali connesse ai punti di cui sopra;	
	14) ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionali;	
	15) corsi di formazione;	
	16) progettazione e realizzazione d'interventi d'orientamento in collaborazione con l'istituzione scolastica per i giovani;	
	17) corsi di aggiornamento professionale;	

	18) consulenze e informazioni riguardanti lo sviluppo e l'in-	
	novazione dei sistemi produttivi e le attività di formazione	
	ed orientamento;	
	19) corsi di lingua (principiante-intermedio-avanzato) rivol-	
	ti a esigenze personali, professionali e didattiche.	
	La Cooperativa favorirà altresì ogni inserimento in attività	
	di lavoro pubblico e privato, dirette alla formazione dei so-	
	ci, in rapporto anche con altri enti cooperativi simili,	
	promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di in-	
	tegrazione operativa.	
	CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA b) dello	
	art. 1) Legge 381/91, la cooperativa potrà svolgere attività	
	agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi	
	funzionalmente collegate alle attività sopra elencate.	
	Tali attività dovranno costituire un ulteriore sviluppo e	
	completamento delle attività assistenziali ed educative svol-	
	te a favore dei soggetti svantaggiati e dovranno essere	
	strettamente finalizzate al loro inserimento lavorativo.	
	Tali attività verranno esercitate con modalità che siano com-	
	patibili con il loro stato soggettivo, e comunque tali da fa-	
	vorirne l'integrazione sociale e la realizzazione personale	
	nel mondo del lavoro, rispetto alla quale l'elemento della	
	produzione del guadagno economico deve essere posto su un	
	piano assolutamente secondario.	
	In tale prospettiva potranno assumere particolare rilievo at-	
	5	

	tività quali:	
	-l'esercizio in più settori produttivi di attività relative	
	a servizi di pulizia, manutenzione, gestione e custodia di	
	strutture private e pubbliche come impianti sportivi, edifi-	
	ci, strade e piazze, giardini, ville etc;	
	-curare iniziative di carattere culturale, artistico ed edu-	
	cativo atte alla formazione ed elevazione umana e professio-	
	nale soprattutto dei giovani;	
	- attività di grafica e di tipografia in genere;	
	-attività editoriale, promozionale e di diffusione di immagi-	
	ni e testi nei modi e nei termini di legge;	
	- gestire corsi brevi, annuali, pluriennali di formazione	
	professionale in genere, attività di studio e ricerche uti-	
	lizzando i sistemi computerizzati e le tecnologie più avanza-	
	te nell'editing, nella stampa, nell'animazione del disegno,	
	nella promozione pubblicitaria, da chiunque sovvenzionati e	
	autofinanziati;	
	- organizzare seminari e studi, ricerche di mercato, informa-	
	tive e culturali ed ogni attività di studio, ricerca, docu-	
	mentazione, informazione e sperimentazione atta a favorire	
	lo svolgimento dell'attività sociale;	
	-realizzare laboratori di comunicazione e stampa digitale fi-	
	nalizzati alla produzione di materiale informativo, divulga-	
	tivo e pubblicitario;	
	- promuovere iniziative di carattere formativo e tecnico del	
	6	

	personale docente addetto ad attività aventi gli stessi sco-	
	pi della Cooperativa;	
	- fare ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra	
	elencate, assumere convenzioni e appalti nei propri settori	
	operativi da qualunque ente ed organismo pubblico e privato	
	nell'interesse dei soci, secondo espressa delibera dell' as-	
	semblea;	
	-gestire fabbricati, impianti ed attrezzature utili alle at-	
	tività aventi gli stessi scopi indicati.	
	La Cooperativa potrà ottenere i finanziamenti disposti dalla	
	UE, dallo Stato, dalla Regione o da Enti locali, nonché fi-	
	nanziamenti e contributi disposti da Enti ed Organismi pub-	
	blici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà infine:	
	-effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali e	
	finanziarie (in via non prevalente e non nei confronti del	
	pubblico), mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie ed u-	
	tili per il conseguimento dell'oggetto sociale.	
	-aderire ad organismi consortili provinciali, regionali e na-	
	zionali;	
	-organizzare corsi finalizzati alla formazione di maestranze	
	specializzate.	
	La cooperativa si propone inoltre la realizzazione di ogni	
	altra attività che tenda direttamente o indirettamente a fa-	
	vorire il miglioramento delle condizioni lavorative dei so-	
	7	

	ci, nonché lo sviluppo di tutte le attività connesse al po-	
	tenziamento del settore.	
	Art. 4 - La cooperativa non ha finalità speculativa e inten-	
	de far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità	
	applicandone i principi ed i metodi.	
	I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed	
	idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza	
	del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	prese dagli organi sociali competenti.	
	I Soci	
	Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato; in ogni caso non	
	potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci coloro che non avendo interessi contra-	
	stanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire	
	gli scopi partecipando alle attività della cooperativa. Inol-	
	tre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle con-	
	dizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione	
	degli scopi sociali.	
	L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effetti-	
	vo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa. Possono essere am-	
	messi come soci anche le persone giuridiche pubbliche e pri-	
	vate i cui statuti contemplino espressamente il finanziamen-	
	to e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.	
	Art.6 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	8	

	al Consiglio di amministrazione specificando:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e codice fiscale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dallo statuto e dalla legge;	
	c) il numero delle quote che intende sottoscrivere;	
	d) ogni altra informazione richiesta dal Consiglio di ammini-	
	strazione.	
	Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda de-	
	ve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo	
	competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della	
	persona delegata alla rappresentanza. Sull'accoglimento del-	
	la domanda decide inappellabilmente il Consiglio di Ammini-	
	strazione, entro due mesi dalla ricezione della domanda.	
	Art. 7 - Non possono essere soci coloro che si trovano in si-	
	tuazione o che hanno interessi contrastanti con quelli della	
	società cooperativa.	
	Art. 8 - La responsabilità dei soci per le obbligazioni so-	
	ciali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Art. 9 - Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre l'impor-	
	to delle quote sottoscritte, una somma a titolo di sovrapp-	
	rezzo da determinarsi dal Consiglio di amministrazione per	
	ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patri-	
	moniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I conferi-	
	menti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunica-	
	9	

	zione di ammissione spedita al nuovo socio e con le modalità	
	stabilite dagli Amministratori.	
	Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'e-	
	sistenza della società sottoscrivano nuove quote.	
	Nell'ipotesi in cui non venga adempiuto tale obbligo entro	
	30 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consi-	
	glio di amministrazione inerente l'accettazione della richie-	
	sta, la stessa si intenderà come non avvenuta.	
	Art. 10 - Oltre ai casi previsti dalla legge può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorra-	
	no i motivi che a norma di legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso.	
	Art. 11 - Oltre che ai casi previsti dalla legge, può, dal	
	Consiglio di amministrazione essere escluso il socio:	
	a) che non si attenga rigorosamente ai principi di riserva-	
	tezza e confidenzialità nel rispetto degli assistiti, delle	
	attività sociali e dei soci;	
	b) che non più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	c) che non osserva le disposizioni contenute nel presente	

	statuto e nei regolamenti interni, oppure le deliberazioni	
	legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	d) che svolge attività contrastante con gli interessi della	
	società, la danneggia materialmente e moralmente, fomenta	
	dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera	
	raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere	
	luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il	
	socio si mantenga inadempiente.	
	Art. 12 - Nel caso di decesso di un socio, il rapporto socie-	
	tario continuerà con l'erede o legatario delle di lui quote,	
	purché questi vi acconsenta ed abbia i requisiti per l'ammis-	
	sione e, la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi	
	dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dal	
	Consiglio di amministrazione.	
	Art. 13 - II socio receduto od escluso e gli eredi o legata-	
	ri del socio deceduto, quando non trova applicazione l'arti-	
	colo precedente, avranno diritto al rimborso delle quote al	
	valore nominale sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Art. 14 - II socio che cessa di far parte della società ri-	
	sponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non	
	versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclu-	
	11	

	sione e la cessione della quota si è verificato. Per lo stes-	
	so periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi,	
	nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dal-	
	l'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla so-	
	cietà sino al giorno in cui la cessazione della qualità di	
	socio si è verificata.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.	
	Patrimonio Sociale - Bilancio	
	Art. 15 - II patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale di Euro	
	250,00 ciascuna;	
	b) dal fondo di riserva ordinaria;	
	c) da ogni altro fondo, o accantonamento costituito a coper-	
	tura di particolari rischi in previsione di oneri futuri, o	
	costituito da sussidi e premi governativi o da introiti co-	
	munque ammessi dalla legge.	
	Art. 15 Bis. In conformità di quanto previsto dall'articolo	
	2545 quater codice civile gli utili annuali vanni così di-	
	tribuiti:	
	- per il 30% al fondo di riserva legale;	
	- per il residuo ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione e comunque in conformità del-	
	le prescrizioni di cui all'art. 2536 C.C..	

	In merito ai requisiti della mutualità prevalente si applica	
	il dispositivo dell'articolo 2514 codice civile.	
	Art. 16 - II fondo di riserva ordinaria è costituito:	
	a) dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale;	
	b) da qualunque altro importo che pervenga alla società coo-	
	perativa per atti di liberalità.	
	La riserva ordinaria, che è destinata a coprire le eventuali	
	perdite, non può essere ripartita tra i soci durante l'int-	
	ra vita della società cooperativa.	
	Art. 17 - II versamento delle quote sottoscritte deve essere	
	effettuato in una unica soluzione.	
	In ogni caso nessun socio può possedere quote della società	
	cooperativa, il cui importo superi il limite massimo stabili-	
	to dalla legge.	
	Art. 18 - Le quote sono sempre nominative e non possono esse-	
	re sottoposte a pegno, né essere cedute, nemmeno ad altri so-	
	ci, con effetto verso la società cooperativa.	
	Art. 19 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Art. 20 - L'assemblea può stabilire l'istituzione di fondi	
	di finanziamento con prestiti dei soci che non possono supe-	
	rare Euro 500,00 per ogni quota posseduta.	
	Art. 21 - La società può, su delibera dell'assemblea ordina-	
	ria dei soci, emettere azioni di partecipazione cooperativa	
	ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L. 31 gen-	
	13	

	naio 1992, n. 59.	
	Organi Sociali	
	Art. 22 - Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio sindacale;	
	Assemblea dei soci	
	Art. 23 - L'assemblea si riunisce in sedute ordinaria e straordinaria.	
	È di competenza dell'Assemblea ordinaria:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli amministratori e dei sindaci;	
	c) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	È di competenza dell'assemblea straordinaria deliberare:	
	a) sulle modifiche allo statuto della società;	
	b) sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Art. 24 - L'assemblea ordinaria e straordinaria è valida: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggio-	
	14	

	ranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.	
	L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con	
	il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della	
	metà dei voti spettanti ai soci e, in seconda convocazione,	
	con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più	
	di un terzo dei voti spettanti ai soci.	
	Art. 25 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è	
	convocata dal Consiglio di Amministrazione.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	decimo dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal	
	Collegio Sindacale.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale per deliberare su quanto di sua competenza.	
	Art. 26 - La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante	
	avviso da spedire con raccomandata anche a mano a tutti i so-	
	ci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunan-	
	za. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argo-	
	menti da trattare, il giorno e l'ora e il luogo dell'adunan-	
	za, e la data dell'eventuale seconda convocazione che non	
	potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal-	
	la sede sociale, purché nella Regione Campania.	
	Art. 27 L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del	

	Consiglio di Amministrazione o da altro socio designato da-	
	gli intervenuti.	
	Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario scegliendo-	
	lo anche tra i non soci.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.	
	Art. 28 - Ciascun socio, persona fisica, ha diritto ad un so-	
	lo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, in-	
	vece le persone giuridiche socie hanno diritto ad un numero	
	di voti proporzionale alle quote sottoscritte ma non oltre	
	cinque.	
	I soci che non possono intervenire personalmente all'assem-	
	blea, possono farsi rappresentare da altri soci non ammini-	
	stratori mediante delega scritta.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.	
	Art. 29 - La società può ammettere anche soci volontari che	
	saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalle disposi-	
	zioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Consiglio	
	di amministrazione	
	Art. 30 - II Consiglio di amministrazione è composto da 3	
	(tre) a 7 (sette) membri eletti dall'assemblea dei soci. È	
	munito di tutti i poteri.	
	Il Consiglio di amministrazione elegge, scegliendolo fra i	
	propri membri, il Presidente. Può inoltre nominare fra i	
	suoi membri uno o più consiglieri delegati, determinandone	
	le attribuzioni fatta eccezione per quelle di cui all'art.	
	16	

	2381 c. c..	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi-	
	bili.	
	Art. 31 - Gli amministratori sono dispensati dal prestare	
	cauzione e non ricevono compensi salvo che l'assemblea non	
	deliberi diversamente.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particola-	
	ri incarichi in conformità all'atto costitutivo è stabilita	
	dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Col-	
	legio Sindacale.	
	Art. 32 - II Presidente del Consiglio di amministrazione ha	
	la rappresentanza legale della società cooperativa di fronte	
	ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti	
	al funzionamento della stessa secondo il proprio scopo statu-	
	tario. In caso di nomina di consigliere delegato, lo stesso	
	avrà la firma sociale entro i limiti della delega ricevuta.	
	Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione e	
	l'Assemblea dei soci.	
	In caso di impedimento permanente o di dimissioni del presi-	
	dente, il Consiglio di amministrazione procederà all'elezio-	
	ne di un nuovo Presidente.	
	Art. 33 - II Consiglio di amministrazione è convocato dal	
	Presidente dietro domanda di almeno 2 (due) Consiglieri, o	
	dal Collegio sindacale.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi anche a	
	17	

	mano non meno di 5 giorni dall'adunanza e, nei casi d'urgen-	
	za, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i	
	consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la mag-	
	gioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti e le vota-	
	zioni non possono essere in nessun caso segrete.	
	A parità di voti nelle votazioni prevale il voto del Presi-	
	dente.	
	Il Consigliere che senza giustificato motivo manca più di	
	tre sedute, è considerato decaduto.	
	Collegio sindacale	
	Art. 34 - II Collegio sindacale da nominarsi solo nei casi	
	previsti dalla legge, si compone di tre membri effettivi e-	
	letti dall'assemblea dei soci la quale nomina, inoltre, due	
	sindaci supplenti.	
	Qualora l'Assemblea stabilisca che i sindaci devono essere	
	remunerati, la remunerazione deve essere fissata prima della	
	nomina per tutta la durata della carica.	
	I sindaci durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.	
	Art. 35 - II Collegio sindacale deve controllare l'ammini-	
	strazione della società, vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta	
	della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio al-	
	le risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'os-	

	servanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valuta-	
	zione del patrimonio sociale.	
	I sindaci devono anche:	
	a) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cas-	
	sa e l'esistenza dei valori e dei titoli della società e di	
	quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;	
	b) convocare l'assemblea quando non vi provvedono gli ammini-	
	stratori.	
	Art. 36 - II Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni	
	trimestre. I sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalla legge. I sindaci che non assistono, senza	
	giustificato motivo, alle assemblee o, durante un esercizio	
	sociale, a due adunanze del Consiglio di amministrazione, op-	
	pure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a	
	due riunioni del Collegio sindacale, decadono dall'ufficio	
	secondo quanto disposto dagli artt . 2404 e 2405 c. c..	
	Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi proces-	
	so verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene tra-	
	scritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbaliz-	
	zati anche gli accertamenti fatti individualmente. Le delibe-	
	razioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggio-	
	ranza assoluta.	
	II sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	Art. 37 - I soci e la società sono obbligati a rimettere al-	

	le decisioni di un Collegio arbitrale la risoluzione di tut-	
	te le controversie relative all'interpretazione delle dispo-	
	sizioni contenute nell'atto costitutivo, nonché a quelle de-	
	rivanti da deliberazioni dell'assemblea e dal Consiglio di	
	amministrazione e che riguardino i rapporti tra società e so-	
	ci che possono formare oggetto di compromesso.	
	I membri del Collegio decidono quali arbitri amichevoli com-	
	positori con dispensa da ogni formalità.	
	Il Collegio arbitrale composto da tre arbitri sarà nominato	
	dal Presidente del Tribunale di Avellino.	
	Disposizioni finali	
	Art. 38 - La società si intende sciolta di diritto nei casi	
	previsti dal Codice Civile. L'Assemblea che dichiara lo scio-	
	glimento della società deve provvedere alla nomina di uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri. Nel caso di sciogli-	
	mento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto il	
	capitale versato ed eventualmente rivalutato e i dividendi	
	maturati, sarà devoluto ai sensi dell'art. 11 della Legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 39 - Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitu-	
	tivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono	
	le disposizioni legislative sulle società cooperative previ-	
	ste dal Codice Civile e dalle leggi speciali nonché le dispo-	
	sizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 che disci-	
	plina le cooperative sociali.	
	20	

NOTAIO ATTILIO TAJANI (IMPRONTA E SIGILLO).

[illegible]